

I SERVIZI FISCALI DELLA CGIL NUORO

Recapiti Ufficio CAAF CGIL Prov.le

Telefono: 0784/32439 ☐☐☐☐☐ **Fax: 0784/235296**

Reponsabile CAAF CGIL Provinciale Nuoro

- Pes Lucia - 348/9861078 Recapito Ufficio 0784/32439 lucia.pes@caafcgil.it

Operatrici CAAF CGIL Nuoro

- Carotti Anna Recapito Ufficio 0784/32439
- Carta Viviana Recapito Ufficio 0784/32439
- Sciolti Monica Recapito Ufficio 0784/32439

Operatrici CAAF CGIL Zonali

- CAAF CGIL GAVOI: Magari Anna 348/8884566 anna.magari@caafcgil.it
- CAAF CGIL MACOMER: Pinna Antonella 348/0848835 antonella.pinna@caafcgil.it
- [CAAF CGIL SINISCOLA](#): Carta Luciana 348/8884567 luciana.carta@caafcgil.it
- [CAAF CGIL SORGONO](#): Salvai Franca 348/8884565 franca.salvai@caafcgil.it

Il **CAAF CGIL** dalla sua costituzione nel 1993 ha sempre rappresentato una qualificata ed economica soluzione per la stragrande maggioranza dei contribuenti ogni anno alle prese con costose pratiche burocratiche. Il **CAAF CGIL** assiste in ogni adempimento fiscale, tributario ed amministrativo anche i lavoratori in mobilità, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori parasubordinati e quelli interinali. Entro quest'anno con l'attivazione degli invii telematici dell'Iva, delle dichiarazioni di fine anno e dei contratti d'affitto, il

CAAF CGIL

potrà rivolgersi all'intero mondo del lavoro, compresi i collaboratori Iva, i rappresentanti di commercio, i promotori finanziari e in genere tutti i prestatori di opera professionale.

- Devi fare la tua dichiarazione dei redditi. Devi compilare il modello 730 o il modello Unico e vuoi affidarti ad unintermediario qualificato ed autorizzato da leggi dello Stato, per semplificare e certificare i tuoi adempimenti fiscali.

- Sei proprietario di una casa, devi versare i tributi ICI o comunali in genere. Vorresti sfuggire alle costose pratiche burocratiche.

- Hai ricevuto un'eredità e devi fare una denuncia di successione. Hai bisogno di un servizio completo e di essere aggiornato sulle novità legislative.

- Sei un pensionato e ti è arrivato il modello di verifica reddituale (RED). Vorresti una certificazione senza oneri economici o burocratici.

- Sei diventata mamma. Pensi di poter usufruire di un beneficio previdenziale o assistenziale.

- Hai tre figli minori e un reddito entro i limiti previsti dalla legge? Hai l'esigenza di conoscere i tuoi diritti.

- Hai un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. Ti è arrivato un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità.

- Hai bisogno di un'assistenza qualificata.

- Svolgi un lavoro autonomo o una collaborazione coordinata e continuativa. Devi aprire

una partita IVA.

- Ti serve una consulenza per la gestione contabile, per l'amministrazione del personale e per la trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni e incombenze fiscali previste per legge.

I SERVIZI CAAF

- **730**
- **UNICO**
- **IMU**
- **RED**
- **ISEE**
- **SUCCESSIONI**
- **COLF/BADANTI**
- **BONUS ENERGIA/GAS**
- **NUOVI SERVIZI INPS**
- **DETRAZIONI FISCALI**

730

Dal 1993 è stato introdotto, come tipo di dichiarazione dei redditi, oltre al modello Unico, anche il modello 730, che si inserisce nel quadro dell'assistenza fiscale.

L'assistenza fiscale è il sistema che consente ai contribuenti di semplificare i propri

adempimenti fiscali rivolgendosi ad un CAAF per l'elaborazione del modello 730.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi "preferito" dai contribuenti italiani (dipendenti e pensionati), perché richiede una compilazione semplificata ed è l'unico che garantisce il conguaglio fiscale direttamente nella busta paga o sul rateo della pensione.

Quando e come si può utilizzare il modello 730

- può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che abbiano un sostituto d'imposta almeno nei mesi di giugno e luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- deve essere presentato ad un CAAF o ad un professionista abilitato, questi hanno l'obbligo del visto di conformità;
- i redditi che si possono dichiarare sono:
 - redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
 - redditi fondiari
 - redditi di capitale
 - redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
 - alcuni redditi "diversi"
 - alcuni redditi a tassazione separata
- può essere presentato in forma congiunta dai coniugi. In questo caso il coniuge dichiarante può non avere un sostituto d'imposta: il conguaglio verrà effettuato dal sostituto del dichiarante;
- può essere presentato per conto di persone incapaci, compresi i minori, se per questi ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chi non può utilizzare il modello 730:

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:

- nell'anno d'imposta hanno posseduto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, sostituti d'imposta Modelli 770 semplificato e ordinario;
- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- nell'anno di presentazione della dichiarazione percepiscono redditi di lavoro dipendente

erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto.

Il modello 730 può essere:

- in assistenza: il contribuente si avvale del CAAF o di una società ad esso convenzionata per la compilazione del modello in ogni sua parte. In questo caso il servizio sarà a pagamento.
- Autocompilato: il contribuente provvede ad esporre tutti i dati personali e reddituali negli appositi quadri. In questo caso il servizio sarà gratuito.

In entrambi i casi, il contribuente deve esibire ai CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione. Il CAAF ha l'obbligo di apporre su tale documentazione il visto di conformità.

Il CAAF elabora il mod. 730 e provvede a:

- effettuare i calcoli delle imposte;
- comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione. Il sostituto provvede poi a trattenere o rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione del contribuente, di competenza del mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati);
- presentare la dichiarazione in via telematica al Ministero delle Finanze.

Se il contribuente che ha presentato il modello 730 si accorge di errori o dimenticanze che modificano il risultato contabile determinando un maggior credito, un minor debito ovvero la modifica di dati che non cambia il risultato contabile, ha la possibilità di rimediare presentando un modello 730 integrativo.

Modello UNICO

Attraverso la presentazione del Modello UNICO, a differenza del modello 730, è possibile indicare tutte le tipologie reddituali ed è pertanto utilizzabile dalla generalità dei contribuenti.

Le persone fisiche che utilizzano il modello UNICO per assolvere ai loro obblighi dichiarativi ai fini IRPEF possono con tale dichiarazione adempire anche ad eventuali obblighi di dichiarazione ai fini IVA, IRAP, come sostituti d'imposta e nei confronti degli enti previdenziali.

Il saldo a debito IRPEF e delle addizionali risultante dal Modello UNICO deve essere versato in posta o in banca direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24.

Il saldo a credito di IRPEF e delle addizionali può essere:

- chiesto a rimborso;
- lasciato a credito per essere utilizzato in diminuzione di imposte eventualmente dovute per l'anno in corso o per l'anno successivo (eccedenze).

Quando e come si deve utilizzare il modello UNICO

- non esiste un sostituto d'imposta nei mesi di giugno e luglio dell'anno di presentazione;
- il rapporto di lavoro (a giugno/luglio dell'anno di presentazione) è svolto presso un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, come ad esempio il privato cittadino che ha alle proprie dipendenze domestiche, colf, badanti;
- si è fiscalmente residenti all'estero nell'anno di presentazione e in quello precedente;
- si è titolari di partita IVA;
- si è soci di una società di persone;
- per la dichiarazione del contribuente deceduto presentata da uno degli eredi.

Non può essere presentato in forma congiunta.

IMU

Tutto quello che è bene sapere su questa nuova imposta

Frutto del c.d. "Federalismo Fiscale" (artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), l'IMU ha avuto un'improvvisa accelerazione. Infatti il governo dei tecnici, pochi giorni dopo il suo insediamento, ha deciso con il Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, più noto come il "Salva Italia" di anticipare al 2012 l'applicazione dell'imposta in via sperimentale in tutti i comuni d'Italia, fino al 2014.

Chi deve pagare l'IMU

L'Imposta ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono soggetti passivi, quindi tenuti al pagamento dell'IMU, anche se non residenti nel territorio dello stato, i proprietari, i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di usufrutto legale (ad esempio sui beni dei minori), di immobili quali:

- fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa,
- fabbricati rurali,
- fabbricati rurali strumentali,

- aree edificabili,
- terreni agricoli anche se non coltivati.

Riduzioni della base imponibile: i casi previsti dalla legge

Eccezione

Il titolare del diritto di godimento sulla casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione/divorzio tra i coniugi che, indipendentemente dalla quota di possesso, deve pagare l'IMU sull'intero valore dell'immobile.

Da ciò ne consegue che il coniuge non assegnatario, anche se proprietario in toto o in parte della casa assegnata all'ex coniuge, non paga l'IMU.

Esenti

Sono esenti da IMU, se situati in zone montane definite tali dalla legge:

- i fabbricati rurali strumentali
- i terreni agricoli

Cosa si deve intendere per casa di abitazione

Il Decreto "Salva Italia" ha espressamente previsto l'assoggettamento all'IMU anche dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dando ad esse una precisa definizione:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Su quale base calcolare l'IMU

La base imponibile su cui calcolare l'IMU, viene determinata in modo diversificato a seconda della tipologia di immobile: fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili.

La tabella lo illustra chiaramente

Tipologia di immobile	Base imponibile IMU		
Fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5% X	160	per categoria catastale A (esclusa A/10) C/2, C/4 e C/7
		140	per categoria catastale B C/3, C/4 e C/5
		80	per categoria catastale A/10 D/5
		60 (65 dal 2013)	per categoria catastale D (esclusa D/5)
		55	per categoria catastale C/1
Terroni agricoli anche se non coltivati	Reddito dominicale rivalutato del 25% X	135	
		110	per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
Area edificabile	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta		

La base imponibile, come sopra calcolata e rapportata alla percentuale di possesso, è ridotta del 50%, se:

- il fabbricato è considerato di interesse storico o artistico;
- il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale tale condizione sussiste.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta solo sulla parte di

valore (come sopra determinato) eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 6.000 euro e fino a 15.500 euro,
- del 50% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 15.500 euro e fino a 25.500 euro,
- del 25% dell'imposta che grava sulla parte di valore che eccede 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Le aliquote e i poteri dei comuni

Al fine del calcolo dell'IMU il legislatore ha definito le aliquote da applicare alla base imponibile prevedendo per ognuna un margine di modifica da affidare alle delibere dei consigli comunali.

Ai Comuni è affidata inoltre la potestà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non sia locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Tipologia di immobile	Aliquota di base	Potere del Comune
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%	Modificabile da 0,2% a 0,6%
Casa di anziano e disabile ricoverato perché non locata	0,76%	Assimilazione ad abitazione principale
Casa di cittadino italiano residente all'estero perché non locata	0,76%	Assimilazione ad abitazione principale
Fabbricati locati	0,76%	Riducibile fino a 0,4%
Fabbricati rurali strumentali	0,2%	Riducibile fino a 0,1%
Altri fabbricati (colpato di base)	0,76%	Modificabile da 0,46% a 1,06%
Terreni e Aree edificabili	0,76%	Modificabile da 0,46% a 1,06%

Quali detrazioni per la casa di abitazione e le relative pertinenze?

Sono previste dalla legge due tipologie di detrazione di cui:

- una oggettiva legata all'uso dell'immobile (casa di abitazione);
- una soggettiva legata al numero dei figli, del soggetto passivo, che dimorano nell'immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae un importo pari a € 200 che:

- può essere fatto valere fino a concorrenza dell'imposta stessa (non da quindi luogo a rimborsi);
- deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione del

fabbricato ad abitazione principale;

- se il fabbricato è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi (es. comproprietari), l'importo spetta a ciascuno di essi non sulla base della percentuale di possesso ma proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (es. se due soggetti sono comproprietari della casa di abitazione uno per il 75% e l'altro per 25%, la detrazione spetta per € 100 ciascuno).

Questa detrazione spetta anche:

- ai soci assegnatari di fabbricati delle cooperative a proprietà indivisa;
- agli assegnatari di alloggi ex IACP.

Solo se il Comune ha deliberato l'assimilazione ad abitazione principale, la detrazione spetta:

- all'anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata;
- al cittadino italiano residente all'estero, purché l'abitazione non sia locata.

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013:

- la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino ad un massimo di 400 euro (equivalente a otto figli):
 - di età non superiore a 26 anni,
 - che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Al fine della detrazione per figli che risiedono nell'abitazione, non è rilevante che gli stessi siano oppure no fiscalmente a carico del genitore, quindi tale detrazione spetta indipendentemente dal reddito che il figlio ha.

Come e quando si paga l'IMU

Il versamento dell'IMU va effettuato in 2 rate di pari importo (50%) di cui:

- la prima entro il 16 giugno (per il 2012: 18 giugno, in quanto il 16 è sabato);
- la seconda entro il 16 dicembre (per il 2012: 17 dicembre in quanto il 16 è domenica).

E' consentito al contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con Modello F24 e dal 1 dicembre 2012 anche con bollettino postale, distinguendo, con codici tributo diversi, la quota riservata allo Stato dalla quota riservata al Comune.

Per il 2012, in deroga a quanto sopra illustrato,

- il pagamento della prima rata è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nella misura pari al 50%, dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni di legge (0,4%, 0,76%, 0,2% le aliquote, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione per abitazione principale); se trattasi di fabbricati rurali strumentali la percentuale è del 30%;
- il pagamento della seconda rata verrà effettuato a saldo dell'imposta complessiva dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste dai Comuni che possono deliberare in tal senso entro il 30 settembre 2012;
- l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota e la detrazione di legge (0,4% l'aliquota, 200 euro più eventuali 50 euro per ciascun figlio la detrazione) e la terza a saldo dell'imposta complessiva dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle prime due, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste dai Comuni.

Le rate così determinate devono essere versate rispettivamente entro il:

- 18 giugno la prima (il 16 è sabato),
- 17 settembre la seconda (il 16 è domenica),
- 17 dicembre la terza (il 16 è domenica).

La stessa imposta può essere versata in due rate con le modalità indicate nei due punti precedenti.

Riepilogo delle aliquote, delle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato e dei rispettivi codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento della 1° rata

Tipologia immobile	Aliquota 1° rata %	Quota Comune 1° rata	Codice Tributo Comune	Quota Stato 1° rata	Codice Tributo Stato
Abitazione principale o relativa pertinenza di categoria C/2-C/6-C/7 esclusa il per categoria	0,4	100%	3912	---	---
Fabbricati rurali strumentali accatastati ⁽¹⁾	0,2	100%	3913	---	---
Tutti gli altri fabbricati	0,76	50%	3918	50%	3919
Terreno Agricolo	0,76	50%	3914	50%	3915
Aree fabbricabili	0,76	50%	3916	50%	3917
Fabbricati rurali strumentali situati in zone "montane"			Esenti		
Terreni agricoli situati in zone "montane"			Esenti		

(1) Se il fabbricato rurale strumentale non è accatastato (l'accatastamento all'urbano deve essere effettuato entro il 30/11/2012) il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.

L'imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero

Nell'ormai celebre decreto, conosciuto come "Salva Italia" (n. 201 del 6 dicembre 2011), il governo ha introdotto, con decorrenza dall'1.1.2011 (quindi retroattiva), un'imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) e delle attività finanziarie detenute all'estero, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ancorché cittadini non italiani.

Quali sono i cittadini tenuti a pagare questa imposta?

L'imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche che risiedono in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, per la maggior parte dell'anno (183 giorni oppure 184 se l'anno è bisestile):

- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente,

oppure

- hanno nel territorio dello Stato il domicilio civilistico (il centro vitale d'interesse),

oppure

- hanno nel territorio dello Stato la residenza civilistica (la dimora abituale).

Attenzione

L'iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente, il domicilio nel territorio dello Stato e la residenza nel territorio dello Stato sono criteri alternativi e non concorrenti; è quindi sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

L'imposta ha quale presupposto impositivo il possesso o la titolarità di un diritto reale da parte di cittadini residenti in Italia, di immobili situati in un Paese estero, a qualsiasi uso destinati.

Si ricorda che tra i diritti reali rientrano:

- l'usufrutto;
- il diritto d'uso;
- il diritto di abitazione;
- il diritto di enfiteusi;

mentre è esclusa la nuda proprietà.

Qual è la base imponibile per calcolare l'imposta?

La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dal costo d'acquisto risultante dall'atto d'acquisto o dai contratti e in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtensten) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di mercato.

Come si calcola l'imposta?

L'imposta è determinata applicando al valore dell'immobile l'aliquota dello 0,76%.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso considerando intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.

Credito d'imposta

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

L'abitazione dei cittadini che prestano lavoro all'estero

Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti, l'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Si osservi come tali disposizioni siano le stesse previste ai fini IMU per l'abitazione principale.

Quale dichiarazione va fatta e come si paga questa imposta?

I soggetti interessati all'imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l'apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento entro i termini previsti per l'Irpef attraverso il modello F24.

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

L'imposta ha quale presupposto impositivo la detenzione, da parte di cittadini residenti in Italia, di attività finanziarie in paesi esteri.

Qual è la base imponibile?

La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Per quanto concerne i conti correnti chiusi in corso d'anno, atteso che la base imponibile è come visto determinata con riferimento al valore al 31.12 ma l'imposta deve essere determinata in ragione del periodo di detenzione, si è in attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Come viene calcolata l'imposta?

L'imposta è determinata applicando al valore l'aliquota stabilita, in via generale, nella misura dell'1 per mille, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è stabilita nella misura fissa di euro 34,20.

Credito d'Imposta

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Quali dichiarazioni bisogna presentare e come si paga?

I soggetti interessati all'imposta sono obbligati a presentare il modello Unico PF/2012 (non è stata prevista analoga possibilità nel 730), compilando l'apposita sezione XVI del quadro RM ed effettuando il pagamento con il modello F24 entro i termini previsti per l'Irpef.

RED

Che cos'è il modello RED:

Il Modello RED è il modulo per comunicare all'Ente pensionistico interessato i dati reddituali al fine di consentire la verifica del diritto all'integrazione della prestazione previdenziale.

A chi è rivolto:

Il Modello RED è rivolto ai pensionati con:

- pensioni integrate al minimo;
- maggiorazione ed assegno sociale;
- trattamento di famiglia;
- incumulabilità della pensione ai superstiti ed altre.

L'Ente pensionistico interessato decide ogni anno le annualità oggetto di verifica.

Il pensionato che riceve dall'Ente pensionistico interessato la richiesta di comunicazione dei dati per il Modello RED deve recarsi da un soggetto abilitato alla certificazione del reddito che sia convenzionato con l'Ente stesso (CAAF o CAF ed altri soggetti abilitati) per la verifica dei dati da comunicare e la compilazione della modulistica necessaria.

Il soggetto abilitato (il CAAF o il CAF) deve stampare e consegnare al pensionato la dichiarazione Modello RED e deve inoltre trasmettere i dati delle dichiarazioni all'Ente per via

telematica.

I pensionati devono presentare il modello RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione del mod. RED, pertanto, è obbligatoria se:

- il pensionato e/o i suoi familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO);
- hanno conseguito nell'anno 2010 redditi esenti dall'Irpef che non sono stati dichiarati con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, sono rilevanti per stabilire il permanere del diritto ovvero stabilire l'esatto importo della prestazione riconosciuta dall'Inps.
- il pensionato non possiede altri redditi oltre la pensione.

N.B.: Non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO.

Documenti necessari per il modello RED:

- la lettera dell'Ente pensionistico interessato pervenuta con codice a barre allegato;
- dichiarazione dei redditi (Modelli 730 o UNICO) relativa all'anno della verifica reddituale;
- documentazione relativa agli interessi maturati su conti correnti bancari, postali, con BOT, CCT o altri titoli di stato;
- documentazione relativa ad eventuali redditi esenti ai fini IRPEF (pensioni invalidità civile, redditi esteri, ecc.);
- documentazione (CUD) relativa ad eventuali arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (TFR, liquidazioni, buonuscita, ecc.);
- eventuale certificato catastale per la prima casa, se non si è presentata dichiarazione dei redditi;
- importo delle eventuali quote di pensione trattenute dal datore di lavoro sugli assegni di invalidità (busta paga);
- certificazione relativa ad eventuali rendite erogate ai minatori in Belgio a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro;
- copia Codice Fiscale (anche per il coniuge e i figli se richiesto dal RED);
- copia Carta d'Identità dichiarante.

Scadenze:

Il Mod. RED non ha scadenza particolare. Deve essere compilato, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera inviata dall'Ente Previdenziale.
